

ma al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

12. Rapporti con l'arbitrato. 1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

CAPO IV COMPETENZA

13. Competenza territoriale inderogabile. 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribu-

13. Competenza territoriale inderogabile. 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribu-

nale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile.

nale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.

4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari¹.

4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza².

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

² Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

Il correttivo sancisce l'inderogabilità della competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali come stabilita dalla legge, sia essa funzionale o per territorio, trasferendo in questo articolo - comma 4 - una disposizione, già contenuta nell'art. 16. La norma ribadisce che la competenza per territorio (art. 13) e quella funzionale (art. 14), è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

Per le contestazioni riguardanti i provvedimenti, gli atti, accordi e i comportamenti di pubbliche amministrazioni, si deve ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale tali amministrazioni hanno sede.

Allo stesso modo è inderogabile la competenza dei Tribunali Amministrativi regionali con riferimento alle controversie riguardanti i provvedimenti, gli atti, gli accordi o i comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti sono limitati all'ambito territoriale a cui si riferisce il Tribunale adito.

La norma stabilisce la regola di competenza territoriale con riferimento alle cause che riguardano i pubblici dipendenti prevedendo che per esse deve adirsi il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio.

Per gli atti statali che riguardano casi diversi da quelli indicati nel il periodo precedente è inderogabilmente competente il Tar Lazio, sede di Roma, mentre per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultraregionale è inderogabilmente competente il Tribunale Regionale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente.

La norma al comma 4 sanciva l'inderogibilità della competenza territoriale. Con il secondo correttivo è stata sostituita dalla disposizione con la quale è previsto che la competenza di cui all'articolo 13 e 14 "è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari".

La norma si colloca tra le disposizioni dedicate alla competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Prima che intervenisse il legislatore la medesima disposizione che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 13, era collocata al 1° comma dell'articolo 16.

In questo caso l'intervento del legislatore appare finalizzato ad un migliore coordinamento delle disposizioni in questione, tenuto conto che l'articolo 16 è dedicato al regolamento di competenza e che, sicuramente, la disposizione in commento trova la sua naturale collocazione nell'ambito dell'articolo 13 dedicato alla Competenza Territoriale Inderogabile.

Il correttivo aggiunge alla norma il comma 4 bis il quale dispone che "La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae e sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza".

La relazione del Governo, che accompagna il testo del correttivo all'esame del Senato, sottolinea che la nuova norma è volta ad evitare che i criteri di competenza applicabili ad atti meramente endoprocedimentali producano l'effetto – certamente distorsivo di una corretta distribuzione degli affari – di attrarre la competenza relativa all'atto finale lesivo.

14. Competenza funzionale inderogabile. 1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.

2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza. 1. Il difetto di competenza è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. Finchè la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la compe-

15. Rilievo dell'incompetenza. 1. Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la

tenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, né quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento è proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.

3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione expressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.

4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

5. Quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.

6. L'ordinanza con cui è richiesto il regolamento è immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio

propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 è dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima è ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.

7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente può riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.

8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.

10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

L'intervento del legislatore con il secondo correttivo al c.p.a. sostituisce l'articolo 15. La norma è dedicata al rilievo dell'incompetenza. Nella precedente versione l'articolo in esame era dedicato al rilievo dell'incompetenza ed anche al regolamento preventivo di competenza. La norma è articolata su 9 commi, invece, nella precedente versione era articolata su 10 commi. Prima che intervenisse il secondo correttivo il legislatore con l'articolo 16 disciplinava il "Regime della competenza". In tale articolo si rinvengono alcune delle disposizioni oggi presenti in seno all'articolo 15.

Nella precedente versione il 1° comma prevedeva la rilevabilità del difetto di competenza anche d'ufficio, e la sua rilevabilità nei giudizi di impugnazione solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.

8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

La prima bozza del correttivo confermava tale previsione. Mentre la seconda bozza (trasmessa al vaglio del Senato il 30 luglio 2012) prevede che “*Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado*”, senza, tuttavia, modificare la successiva disposizione. In pratica, il legislatore circoscrive la rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza al primo grado.

Con riferimento alla previgente previsione l’interprete si è chiesto se fosse possibile proporre per la prima volta con i motivi di appello l’eccezione di incompetenza del Tar.

In effetti la dizione utilizzata dal legislatore si presta a diverse e contrastanti interpretazioni. In questo caso il legislatore, pur avendo una concreta opportunità per chiarire il dubbio emerso in sede di interpretazione della norma, non ha modificato il testo in questione, così lasciando aperta la problematica.

Probabilmente, leggendo il primo comma in combinato con il secondo comma se ne trae che l’eccezione di competenza può rilevarsi entro la prima camera di consiglio utile a fini cautelari (salvo quanto previsto dal nuovo 3° comma) e che in sede di impugnazione l’eccezione in questione può sollevarsi con specifico motivo nel caso in cui la parte abbia già provveduto a eccepire il vizio in primo grado e il giudice abbia deciso di pronunciarsi solo in sede di sentenza e non già con ordinanza.

La prima versione del correttivo prevedeva al 2° comma della norma che il difetto di competenza (a pena di decadenza) poteva rilevarsi entro la prima camera di consiglio fissata per la trattazione della misura cautelare proposta con il ricorso di merito; e, inoltre, prevedeva che l’eccezione si considera non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Tale disposizione è stata modificata con la seconda bozza. Il 2° comma oggi prevede che il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

Il legislatore con il secondo comma fissa il momento in cui il giudice deve decidere della competenza; tuttavia, rispetto alla prima bozza, scompare la previsione che sanciva la decadenza dell’eccezione se non fosse stata rilevata entro la prima camera di consiglio. A tal riguardo la relazione governativa che accompagna il testo all’esame del Senato osserva che le disposizioni in tema di competenza non hanno tuttavia previsto alcun meccanismo di preclusione temporale per formulare l’eccezione di incompetenza, con il conseguente rischio che ciò avvenga – nei casi in cui la verifica della competenza non sia stata effettuata in sede cautelare – addirittura a conclusione del giudizio di merito, con la conseguente eccessiva dilazione dei tempi processuali.

A ogni buon conto, alla luce delle disposizioni contenute al primo e al secondo comma, se ne può ricavare che il giudice fintanto che la causa non è decisa nel merito può rilevare il difetto di competenza; mentre, le parti possono rilevare l’eccezione entro la prima camera di consiglio cautelare e, successivamente, impugnando la statuizione della sentenza che in modo implicito o esplicito, ha deciso sulla competenza.

Il 3° comma prevede che in mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in

giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.

Le ulteriori novità apportate con l'articolo 15 in esame sono le seguenti.

La riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza (comma 4).

I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza (comma 7).

L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16 (comma 5).

La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente (comma 8).

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2 (comma 9);

La relazione del governo a riguardo spiega che la nuova formulazione dell'articolo, da un lato, conferma il principio che il difetto di competenza è sempre rilevabile anche d'ufficio, principio innovativo che superava il precedente regime della derogabilità della competenza territoriale; dall'altro, persegue lo scopo di evitare l'eccessiva durata dei processi nei casi in cui il vizio venga per la prima volta esaminato nella fase conclusiva del processo.

16. Regime della competenza. 1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.

2. Il difetto di competenza è rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riasunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.

3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza è impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento può essere

16. Regolamento di competenza. 1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.

2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, pre-